



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 39 del 27 febbraio 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica dei commi 4,7 e 10 dell'art. 21 del C.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

CIRCOLARE N. 4 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: a) Fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI - Imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) Gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 393/91 -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I.

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro.

A tal proposito si ricorda a tutte le Società l'importanza di essere regolarmente iscritte **al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Nell'Area Società è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I..

A tal proposito sono stati istituiti gli indirizzi e-mail dedicati ;

- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nella propria area riservata e informazioni e/o chiarimenti) ;

- registro20.si@figc.it (per problematiche di competenza FIGC Roma);

- registro@coni.it (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante legale (RL).



Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

AVVISO - OBBLIGO P.E.C.

Si ricorda a tutte le Società interessate che dal **1 Luglio 2020** sarà obbligatorio, per lo svolgimento dell'attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata).

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria del Comitato ed inserirlo nella propria area riservata.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per ottenere, laddove non ancora richiesto, l'attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei rapporti con la F.I.G.C.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 CALCIO A 5

Modifiche al programma gare

Gara REMPICCI LA NOSTRA VALLE -CATAFORIO del 25.02.2020 (ore 18.30)

La gara a margine, giusti accordi tra le due società, è stata posticipata a venerdì 13 marzo 2020 ore 17.00 stesso campo.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara COMP. ARCHI – REGGIO 2000 del 1.03.2020 (ore 10.30)

La gara a margine, giusti accordi tra le due società, viene anticipata a sabato 29 febbraio 2020 ore 15.00 stesso campo.

Gara REMPICCI LA NOSTRA VALLE - COMP. ARCHI del 27.02.2020 (ore 15.000)

La gara a margine, giusti accordi tra le due società, viene posticipata a domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 stesso campo.

PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
S.CRISTINA	ANTONIMINA	R	29/02/2020 14:30	169 COM.LE S.CRISTINA D'ASPROMONTE	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	CONTRADA RENELLA
CATONA CALCIO	SPORT PALMI 2018	R	01/03/2020 14:30	37 COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA
NUOVO POLISTENA CALCIO	AUDAX RAVAGNESE	R	01/03/2020 14:30	452 COMUNALE POLISTENA	POLISTENA	VIA FAUSTO GULLO
RC GALLINA CALCIO	CAMPESE	R	01/03/2020 14:30	75 REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
VARAPODIO CALCIO	REAL CITTANOVA	R	01/03/2020 14:30	170 COMUNALE "C.PUGLIESI"	VARAPODIO	VIA PROVINCIALE

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ORATORIO SALESIANO ONLUS	ROSARNESE	R	29/02/2020 16:30	442 ORATORIO SALESIANO	BOVA MARINA	VIA TRIESTE 36
REAL TAURIANOVA	ESPERIA ASD	R	29/02/2020 17:45	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
LAUREANESE	AUSONIA SUB	R	01/03/2020 15:00	815 COMUNALE GALATRO C5	GALATRO	VIA CAMPO
PROPELLARO1919 SOCCER LAB	VOLLEY MELICUCCO	R	01/03/2020 15:00	649 C.S. MIRABELLA 'A' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
SEGATO	REAL ARANGEA	R	01/03/2020 11:00	818 CAMPO CALAMIZZI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA CALAMIZZI, 61

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO GRECANICO 2015	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	R	02/03/2020 15:00	142 COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
SALINE JONICHE CALCIO	REGGIO 2000	R	02/03/2020 15:00	38 COMUNALE MONTEBELLO JONICO	MONTEBELLO J./SALINE JONICHE	VIA SCARPATA
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	CAMPESE	R	05/03/2020 14:45	509 COMUNALE ARCHI	ARCHI	LOC. ARCHI VIA STRADA CIMITERO

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CENTRO REGGIO JUNIOR	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	R	28/02/2020 15:00	379 PRIVATO SAN ROCCO PUZZI	REGGIO CALABRIA/GALLINA	LOCALITA' ARMO GALLINA
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	REGGIO 2000	R	29/02/2020 15:00	509 COMUNALE ARCHI	ARCHI	LOC. ARCHI VIA STRADA CIMITERO

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MIRABELLA	PRO LUDIS	R	02/03/2020 15:00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
BORGIO GRECANICO 2015	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	R	05/03/2020 15:30	142 COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PROPELLARO1919 SOCCER LAB	POLISPORTIVA FUTURA	A	02/03/2020 15:30	672 C.S. MIRABELLA 'C' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CATAFORIO C5 R.C.	FORTITUDO CALCIO REGGIO	R	02/03/2020 15:00	818 CAMPO CALAMIZZI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA CALAMIZZI, 61
SEGATO	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	R	04/03/2020 18:30	804 PALASPORT MOTTA S.G. C5	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	C.DA NICOLA TRUSSARDI
PROPELLARO1919 SOCCER LAB	REGGIO 2000	R	05/03/2020 17:30	672 C.S. MIRABELLA 'C' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
SOCCER ACCADEMY	POLISPORTIVA FUTURA	R	05/03/2020 18:00	796 SPORTING CLUB BOCALE C C5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PIALE	SAN GAETANO CATANOSO	R	28/02/2020 17:00	659 CAMPETTI SAN GIUSEPPE C/5	ROSARNO	CONTRADA CAROZZO
SOCCER ACCADEMY	SEGATO	R	01/03/2020 17:30	796 SPORTING CLUB BOCALE C C5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA FUTURA	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	R	03/03/2020 18:30	804 PALASPORT MOTTA S.G. C5	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	C.DA NICOLA TRUSSARDI
SEGATO	PIALE	R	03/03/2020 16:30	804 PALASPORT MOTTA S.G. C5	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	C.DA NICOLA TRUSSARDI
CATAFORIO C5 R.C.	GALLINESE DL	R	04/03/2020 15:00	818 CAMPO CALAMIZZI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA CALAMIZZI, 61
GI.A.RE. SRL	SOCCER ACCADEMY	R	04/03/2020 15:00	766 C.S. CULTURA GIARE C/5	MELITO PORTO SALVO	VIA C. COLOMBO TRAV PRIVATA

RISULTATI GARE

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 11 Giornata - A			
ORATORIO SALESIANO ONLUS	- REAL ARANGEA	N.P.	R
(1) PROPELLARO1919 SOCCER LAB	- ESPERIA ASD	4 - 3	
REAL TAURIANOVA	- ROSARNESE	9 - 4	
(1) SEGATO	- AUSONIA SUB	8 - 3	

(1) - disputata il 23/02/2020

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
COMPENSORIO ARCHI CALCIO	- REGGIO 2000	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
BORGIO GRECANICO 2015	- COMPENSORIO ARCHI CALCIO	3 - 3	

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 23/01/2020

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 9 Giornata - A			
BORGIO GRECANICO 2015	- MIRABELLA	N.P.	R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
(1) POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- SEGATO	0 - 11	
POLISPORTIVA LORETO	- CENTRO REGGIO JUNIOR	1 - 3	
REGGIO 2000	- BORGIO GRECANICO 2015	2 - 2	

(1) - disputata il 16/02/2020

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
REGGINA 1914 S.R.L.	- MIRABELLA	N.P.	R
(1) SEGATO	- REMPICCI LA NOSTRA VALLE	17 - 0	

(1) - disputata il 25/02/2020

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
REGGIO 2000	- REMPICCI LA NOSTRA VALLE	2 - 10	G.S.T. R
SEGATO	- FORTITUDO CALCIO REGGIO	17 - 1	
(1) SOCCER ACCADEMY	- CATAFORIO C5 R.C.	N.P.	

(1) - disputata il 20/02/2020

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
CATAFORIO C5 R.C.	- PROPELLARO1919 SOCCER LAB	N.P.	R
(1) FORTITUDO CALCIO REGGIO	- SOCCER ACCADEMY	1 - 0	

(1) - disputata il 25/02/2020

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
CATAFORIO C5 R.C.	- POLISPORTIVA FUTURA	10 - 6	
(1) SAN GAETANO CATANOSO	- SOCCER ACCADEMY	2 - 2	

(1) - disputata il 21/02/2020

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
GALLINESE DL	- G.I.A.RE. SRL	2 - 9	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/02/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2020

PANGALLO DEMETRIO

(PROPELLARO1919 SOCCER LAB)

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/02/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 15,00 REGGIO 2000

per ritardata presentazione della distinta di gara.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

ERRATA CORRIGE – GARA PRO LUDIS – REGGIO 2000 del 12.02.2020

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che sul C.U. n. 38 del 20/2/2020 per mero errore di trascrizione non è apparsa la squalifica a carico del calciatore RETEZ GIORGIO (25.02.2005) per essere stato espulso nel corso della gara in epigrafe

DELIBERA

- infliggere al calciatore RETEZ GIORGIO (25.02.2005) la squalifica per UNA giornata effettiva di gara

La squalifica al calciatore è da intendersi già scontata nella gara del 17.02.2020.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/02/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FOTI NICOLAS

(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

DELIBERE

Gara del 19/ 2/2020 SEGATO - FORTITUDO CALCIO REGGIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che nel corso dell'intervallo l'arbitro veniva informato da un dirigente della società Fortitudo Calcio Reggio dell'infortunio occorso a tre calciatori e che pertanto si sarebbero venuti a trovare in campo con solo due elementi (la stessa aveva iniziato la gara con cinque giocatori);

- visti gli artt. 8 punto 1 lett. b) e 10 comma 1) del C.G.S.;

delibera

1) infliggere alla società A.S.D. FORTITUDO CALCIO REGGIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-17, quale miglior risultato conseguito sul campo dalla società SEGATO.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/02/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 15,00 REMPICCI LA NOSTRA VALLE

per ritardata presentazione distinta di gara.

IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare i commi 4, 7 e 10 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dei commi 4, 7 e 10 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. 3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.	Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. 3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. 8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.	Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.
---	---

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.	8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa. 9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 90 <i>sexies</i> Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione	Art. 90 <i>sexies</i> Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.	assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 - 2020

Oggetto: a) Fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI – Imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) Gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91 -

A) – *Fatture emesse nei confronti delle ASD -*

Con la risposta n. 67 del 20 febbraio 2020 ad una istanza di consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture emesse nei confronti delle ASD riconosciute dal CONI.

E' stato chiesto di conoscere se le fatture emesse nei confronti di un'Associazione Sportiva Dilettantistica possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B al DPR 27 ottobre 1972, n., 642, dal momento che tali fatture sono da considerarsi *"documenti... richiesti... da Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni"* come da modifica apportata dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 646, e specifica Circolare n. 18/2018).

L'Agenzia si è pronunciata **negativamente**.

Al riguardo, afferma l'Agenzia, l'art. 27-bis dell'Allegato B, come modificato dall'art. 1, comma 646, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede l'esenzione per *"gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI"*.

Con riferimento al quesito in esame, relativamente all'emissione di fattura nei confronti di una ASD, è da rilevare che per effetto dell'art. 21 del DPR n. 633/1972, per ciascuna operazione imponibile *"il soggetto che effettua la cessione di un bene o la prestazione di un servizio deve emettere fattura. (...) o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo"*.

Tale disposizione, prosegue l'Agenzia, evidenzia che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere fattura nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'Associazione medesima.

Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare tra *"gli atti, documenti, (...), certificazioni, (...) richiesti (...) dalle Associazioni (...) Sportive Dilettantistiche"* di cui al citato art. 27-bis della Tariffa.

Più precisamente, ritiene l'Agenzia, che le fatture oggetto di interpello rientrano nel campo applicativo dell'art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642/1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare per le *"Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*.

In forza di quanto disposto dalla nota n. 2 posta in calce all'art. 13 sopracitato *"L'imposta non è dovuta quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)"*.

Ne consegue, conclude l'Agenzia, che *l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal citato articolo 27-bis della Tabella relativa, non possa trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI*.

B) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi

E' stato chiesto di conoscere se il documento contabile (ricevuta fiscale) rilasciato da una ASD per il corrispettivo di una prestazione debba essere soggetto all'obbligo dell'invio telematico previsto dal 2020.

L'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, stabilisce all'art. 2, comma 1, lett. h), l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, delle cessioni e delle prestazioni poste in essere dalle ASD che optano per la Legge n. 398/91.

L'art. 2 del DM 10 maggio 2019 esonera dall'adempimento dell'invio telematico dei corrispettivi, le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DPR n. 696 sopra citato.

Si ritiene, pertanto, che le ASD che optano per la Legge n. 398/91 rientrano nell'ambito applicativo dell'esonero di cui al DM 10 maggio 2019.

C) – Gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91

Si ricorda che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, agli Enti che scelgono la qualifica di Enti del Terzo Settore, non è applicabile il regime agevolativo previsto dalla Legge n. 398 del 1991 che continuerà ad essere applicato nei confronti delle sole Associazioni Sportive Dilettantistiche che optano per la medesima Legge n. 398.